



COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere n° 66

del 17.10.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta Pubblica 1° appello ore 18.20 -

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 18.20 nell'aula consiliare del palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. BELLASSAI LUIGI	X		11. COTTONARO GAETANO	X	
2. FIANCHINO FABIO	X		12. BELLA PIETRO	X	
3. SCOLLO GAETANO	X		13. ASSENZA GIORGIO		X
4. LIUZZO SALVATORE	X		14. ROMANO SALVATORE	X	
5. MAGGIO VINCENZO	X		15. DAMIATA CONCETTA V.	X	
6. CAMPANELLA MARGHERITA	X		16. DI TRAPANI DANTE	X	
7. DIGIACOMO MICHELE	X		17. SCHEMBARI M. RITA A.	X	
8. SALAFIA RAFFAELE	X		18. BELLUARDO ALBERTO	X	
9. PANZERA MASSIMO	X		19. CASSIBBA ROBERTO	X	
10. GAGLIO GAETANO	X		20. ALFANO GIUSEPPE	X	
TOTALE				19	1

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del Segretario Generale F.F. Dott.ssa Nunziata Cassibba dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' (L. 6 NOV. 2012, N. 190).

INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 2° PUNTO ALL'O.D.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, introducendo l'argomento, rimandandone al testo la relativa relazione.

Interviene l'Assessore Gaglio il quale procede a relazione sull'argomento dichiarando che si tratta sostanzialmente di un atto dovuto per legge, illustrando le linee guida del regolamento.

Interviene il Consigliere Di Trapani per dichiarazione di voto, preannunciando, a nome dei Gruppi Consiliari "PDL" e "Comiso Vera", il voto favorevole al punto in trattazione.

Interviene il Consigliere Fianchino il quale, a nome del Gruppo Consiliare "PD", preannuncia il voto favorevole al punto in trattazione, quale percorso di trasparenza intrapreso dall'Amministrazione Spataro.

Interviene il Consigliere Maggio il quale, a nome del Gruppo Consiliare "Territorio", preannuncia il voto favorevole all'argomento in trattazione.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'organo collegiale a prendere le sue decisioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI e recepiti gli interventi, così come in dibattito;

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 19

assenti n.1(uno: Assenza)

voti favorevoli n. 19

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalita' (L. 6 Nov. 2012, n° 190), allegato al presente atto.



Successivamente il Presidente chiede che il Consiglio si pronunci sulla immediata eseguibilità dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in merito,

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto, si ottiene il seguente risultato:

presenti n. 19

assenti n.1(uno: Assenza)

voti favorevoli n. 19

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la circolare 24 marzo 2003 dell'Assessorato Regionale EE.LL. con la quale sono state emanate direttive sulle procedure da osservare circa la eseguibilità degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991 n° 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 84 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

- **DICHIARARE** l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi della succitata normativa.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Bellassai



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Nunziata Cassibba

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on line e sul sito Istituzionale dal 14 NOV. 2013 al 29 NOV 2013, registrato al n. _____

Comiso, li 14 NOV. 2013

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO COMUNALE~~
Crispione Carmelo

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Nunziata Cassibba

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito istituzionale dal _____ al _____ ed è stato registrato al n. _____

Comiso, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la deliberazione è divenuta esecutiva giorno 17/10/2013 per :

- ☒ dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Comiso, li 17 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Nunziata Cassibba

OGGETTO: Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
(L. 6 Novembre 2012 n. 190) Proposta per il Consiglio Comunale.

II RESPONSABILE DIRIGENZIALE DELL'AREA 6

propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento così di seguito articolato .

Rilevato che:

- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- la suddetta Legge è entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012;
- la Legge consegue al necessario adeguamento, non solo comunitario, ma ancor prima internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana;
- è obiettivo di ogni Ente realizzare un'azione generale di contrasto alla corruzione, all'interno della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull'economia generale e parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale;
- la nuova Normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art.1, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un Sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di Legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a responsabilità di natura economico finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale;
- la nuova Normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di Prevenzione triennale, da approvare da parte dell'Organo di Indirizzo Politico, con l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni;
- la Legge obbliga di procedere all'approvazione del Piano Triennale entro il 31 gennaio di ogni anno (ancorchè la legge 17 dicembre 2012 n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", abbia posticipato, in sede di prima applicazione, il differimento al 31 marzo 2013 del termine per l'adozione, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge 190/2012, del Piano triennale di



prevenzione della corruzione), pur prevedendo che, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, intervenga un'Intesa in sede di Conferenza Unificata attraverso la quale vi siano modalità di azione univoche ed omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni, che a tutt'oggi non è stata ancora assunta, ragione per cui nelle more di siffatta adozione necessita immediatamente dotare l'ente del Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità e non appena adottata l'Intesa in argomento del citato Piano di Prevenzione triennale ;

- la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
- la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale che in sede Locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;
- la Normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione sui Siti web;
- la Legge pone in capo al Segretario Generale, quale Organo amministrativo di vertice locale, la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto dalla normativa anticorruzione;

Atteso che il Consiglio Comunale è chiamato a dotare il Comune del Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità, quale atto a contenuto normativo di dettaglio disciplinate le regole da porre alla base delle attività di partecipazione alla realizzazione del Sistema di garanzia della Legalità all'interno di questa Pubblica Amministrazione;

Considerato che la Legge n. 190/2012 provvede per un verso a dettare misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella p.a. e per altro verso ad introdurre nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione;

Dato atto che in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione la legge in argomento provvede a :

- individuare nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) l'Autorità nazionale anticorruzione (il ruolo è, attualmente, ricoperto dal Dipartimento della funzione pubblica);

•dettare specifiche misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa, compresa l'attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l'assolvimento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni;

•dettare una più stringente disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici ed è affidata al Governo la definizione di un codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

•delegare il Governo all'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi ma il Governo ha accolto al Senato un *ordine del giorno* che lo impegna ad esercitare la delega entro un mese dall'entrata in vigore della legge;

•prevedere la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro;

•elencare le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

•incrementare il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione;

•prevedere un obbligo di adeguamento per Regioni ed enti locali;

•prevedere una più restrittiva disciplina del "fuori ruolo" per i magistrati e gli avvocati dello Stato. In particolare, è affermato l'obbligo del fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico per i soggetti che siano chiamati a svolgere funzioni apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici (anche internazionali) e viene delegato il Governo a disciplinare - entro 4 mesi - ulteriori ipotesi di fuori ruolo obbligatorio. E' affermata la durata massima decennale per il fuori ruolo, ma sono previste eccezioni;

•rendere più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che ha causato un danno all'immagine della p.a.;

•dettare nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica;

•prevedere misure organizzative da parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un dipendente per concussione per induzione.

Dato atto altresì che la legge n. 190/2012 apporta modifiche al codice penale, che si concretizzano non solo nell'inasprimento delle misure sanzionatorie ma anche nel ri-assettamento di alcune tipologie di reati ovverossia :

- il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato;
- il reato di cui all'art. 318, relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", viene riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio;
- l'inserimento nel codice dell'art. 319-quater, relativo al delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni);
- l'inserimento nel codice del delitto di "Traffico di influenze illecite" (nuovo art. 346-bis) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La condotta deve riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette;
- la riformulazione dell'art. 2635 del codice civile (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*), ora denominata "Corruzione tra privati" e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari. La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza;
- l'adeguamento della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche alle nuove fattispecie.

Ritenuto quindi necessario dare concreta attuazione ed esecuzione alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 , come sopra descritte ;

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 08/08/2013, avente per oggetto: "Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (L. 6 Novembre 2012 n. 190) Proposta per il Consiglio Comunale".

- Visto il Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità di cui alla presente sotto la lettera A) ;

Visti:

- o il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e smi ;
- o il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi ;
- o la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi

Acquisiti :

- il Parere di Regularità Tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Parere di Regularità Contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le superiori ragioni, che qui si intendono riassunte ed integrate:

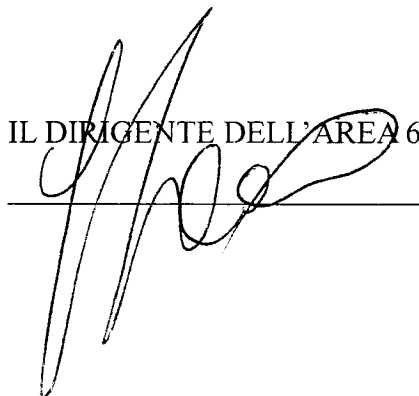
1. di formulare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, positiva valutazione sul Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità, di cui alla presente sotto la lettera A).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Comiso, lì 16/09/2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA 6



Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per la regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comiso, li 14/09/2013

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 6^
Dott.ssa Giovanna Iacono

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comiso, li 14/09/2013

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 6^
Dott.ssa Giovanna Iacono

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000, **SI ATTESTA** che l'onere di € _____ trova copertura:

Al cap. _____ del bilancio _____

Al cap. _____ del bilancio _____

Al cap. _____ del bilancio _____

Comiso, li _____

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 6^
Dott.ssa Giovanna Iacono

REGOLAMENTO
PER LA PREVENZIONE

E

LA REPRESSIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

TITOLO PRIMO

PARTE GENERALE

Art. 1 Finalità

- ✦ In ossequio al Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- ✦ in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116;
- ✦ nel rispetto della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
- ✦ in esecuzione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

il presente Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità, quale Atto a contenuto normativo di dettaglio, disciplina le regole da porre alla base delle attività di partecipazione alla realizzazione del sistema di garanzia della Legalità all'interno di questa Pubblica Amministrazione.

Art. 2 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità contiene l'insieme delle Disposizioni di dettaglio, emanate al livello locale, e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Comiso.

Art. 3 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

La Legge individua, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).

Ai sensi dell'Art.1, comma secondo, della Legge Anticorruzione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei Funzionari Pubblici alla Legge, ai Codici di Comportamento e ai Contratti, Collettivi e Individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con particolare riferimento ai Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla Legge, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla Trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'esercizio delle funzioni sopra indicate alla lettera f), sono assegnati poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Pubbliche Amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, inoltre:

- 
- ordina l'adozione di atti o provvedimenti di competenza in materia e sulle regole di Trasparenza
 - dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni;
 - ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla Trasparenza.

Art. 4 Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sulla scorta di linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

TITOLO SECONDO

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art. 5 Il Piano di Prevenzione della Corruzione



Il Comune di Comiso definisce, adotta e trasmette al Dipartimento della Funzione Pubblica il Piano di Prevenzione della Corruzione che:

- fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di Corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i Dipendenti chiamati ad operare in Settori esposti particolarmente alla corruzione, prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione di Dirigenti e Funzionari.

Ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli Enti Locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 6

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Comune, su proposta dell'Autorità Locale Anticorruzione, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, e diversamente delibera la conferma formale di quello di prima adozione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica avviene per il tramite dell'Autorità Locale Anticorruzione di cui al Titolo seguente.

L'attività di elaborazione e di redazione del Piano è in esclusivamente in capo all'Autorità Locale Anticorruzione e non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.

La mancata predisposizione del Piano, nonché la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei Dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 7 Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il Piano di Prevenzione della Corruzione risponde alle esigenze di:

1) individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla base delle proposte elaborate dai Dirigenti nell'esercizio delle loro competenze, tra le quali vanno incluse obbligatoriamente quelle relative a:

a) rilascio di autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori.

servizi e forniture;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

2) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

3) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di informazione nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, alla quale compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

5) monitorare i rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune.

6) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi.

TITOLO TERZO

AUTORITÀ LOCALE ANTICORRUZIONE E PERSONALE

Art. 8 Autorità Locale Anticorruzione

L'Autorità Locale Anticorruzione è individuata, di norma, nella figura del Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo diverso e motivato provvedimento.

Art. 9 Funzioni dell'Autorità Locale Anticorruzione

L'Autorità Locale Anticorruzione provvede:

- a) alla predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) alla verifica dell'attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità nel tempo, nonché alla proposizione di modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- c) alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) all'individuazione del Personale da inserire nei Programmi di formazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento;
- e) alla pubblicazione, nel sito web dell'Amministrazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere al Consiglio Comunale : nei casi in cui l'Organo consiliare lo richieda, per il tramite del Presidente del Consiglio e su proposta congiunta di tutti i Capigruppo, o qualora l'Autorità Locale Anticorruzione lo ritenga opportuno, quest'ultima riferisce sull'attività.

Art. 10 Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione

Oltre alle Funzioni di cui al precedente articolo, all'Autorità Locale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti Poteri:

- 1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività prevalenza obbligatoria va data a quelle relative a:
 - a) rilascio di autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

- 2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 5) verifica dei rapporti tra la *Amministrazione Comunale* e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti dell'*Amministrazione Comunale*;
- 6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere;
- 7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti, dai Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di Governo, quest'ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario, dagli Organi di Controllo Interno e dal Nucleo di Valutazione.

Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Autorità Locale Anticorruzione provvede alla nomina di Personale dipendente dell'Ente quali Collaboratori diretti.

Art. 11 Atti dell'Autorità Locale Anticorruzione

Le Funzioni ed i Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione possono essere esercitati sia in forma verbale, che in forma scritta:

- nella prima ipotesi l'Autorità si relaziona con il Soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento; ma qualora uno dei Soggetti lo richieda, può essere redatto apposito *Verbale di Intervento dell'Autorità*: lo stesso Verbale deve essere stilato, viceversa, a seguito di Intervento esperito a seguito di segnalazione o denuncia e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti;
- nella seconda ipotesi, invece, l'Autorità manifesta il suo intervento:
 - a) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possono potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;

b) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione;

c) nella forma della *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto qualora ravvisi certa, sia la consumazione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o di un comportamento in contrasto con le norme penali.

Art. 12 Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica, di cui al agli articoli 6 e 7 di questo Regolamento, sul Piano e sulla sua osservanza.

La sanzione a carico dell'Autorità Locale Anticorruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l'Autorità Locale Anticorruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Art. 13 Responsabilità dei Dipendenti

La violazione, da parte dei Dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano e delle Disposizioni dell'Autorità Locale Anticorruzione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con le procedure specificamente previste dal Regolamento sui Procedimenti Disciplinari.

Pertanto, l'Autorità Locale Anticorruzione definisce procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla Corruzione.

Le attività a rischio di Corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal Personale appositamente formato.

La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei Dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 14 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

In virtù del comma nono dell'articolo 1 della Legge n.190 del 2012, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è demandato il compito di predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità.

Con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei Dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole Amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Per quanto di cui innanzi l'Amministrazione Comunale di Donnis provvederà a stipulare apposita Intesa con la Scuola per la formazione del proprio Personale chiamato ad operare nei settori più esposti al rischio di corruzione.

TITOLO QUARTO

TRASPARENZA ED ACCESSO

Art. 15 Obblighi Generali di Trasparenza

Ai sensi dell'articolo 117, comma seconda, lettera m), della Costituzione, la Trasparenza rappresenta il livello essenziale delle prestazioni concernenti i Diritti Sociali e Civili.

In adempimento della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo quanto previsto all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Donnis delle informazioni relative ai procedimenti

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Art. 16 Contenuti del Sito Web del Comune

Nel sito web istituzionali del Comune di Comiso sono pubblicati, oltre alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato in tema di divieto di incarichi ai Dipendenti pubblici, nell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Amministrazione Comunale assicura i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

Art. 17 Trasparenza sulle Procedure di Gara

Il Comune, in relazione scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è tenuto a pubblicare nel proprio sito Web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Il Comune trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte del Comune di tutte le informazioni necessarie per quanto di cui prima, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma primo, del Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ritardi eventuali nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili di Servizio.

Art. 18 Arbitrato

Per le eventuali controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è escluso il ricorso ad Arbitrati.

L'eventuale inclusione della clausola compromissoria (in diritto è una clausola che consente che possibili controversie derivanti dal contratto nel quale è contenuta siano devolute ad arbitri, ed è una clausola propria dell'arbitrato) nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le

procedure senza bando, nell'invito, il ricorso all'arbitrato rende nulli gli stessi bandi o avvisi, o gli inviti.

Art. 19 Diritto di Accesso

Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di Accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale, e successive modifiche e integrazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Art. 20 Posta Elettronica Certificata

Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata generale dell'Ente, e gli indirizzi dei Dirigenti e dei Titolari di Posizione Organizzative, ai quali il Cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Art. 21 Monitoraggio dei Procedimenti

Le informazioni pubblicate, così come definite innanzi, e specificamente riferite ad atti autorizzatori e/e concessori, ad atti di affidamento di servizi e di riconoscimento di benefici economici, ad atti relativi ad opere pubbliche e ad erogazione di servizi, sono trasmesse in via telematica alla CIVIT.

Il Comune provvede, altresì, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito Web comunale.

Art. 22 Conclusione dei Procedimenti

Il Comune, se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza di domande o istanze, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Art. 23 Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di Informazioni

Le disposizioni del "DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33", avente per oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" integreranno l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune di Comiso ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione Statale, Regionale e Locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

TITOLO QUINTO

INCARICHI

Art. 24 Imparzialità e Separazione dei Poteri

Il Comune di Comiso, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve garantire:

- l'esercizio imparziale delle Funzioni amministrative;
- la separazione dei poteri e la reciproca autonomia tra Organi di indirizzo politico e Organi amministrativi.

Art. 25 Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Comune di Comiso, ai fini dell'attività di monitoraggio e per ragioni di trasparenza e di contrasto alla corruzione, comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite del Nucleo di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne all'Ente, individuate dal Sindaco.

I dati forniti dal Comune confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla CIVIT.

I titoli e i curricula riferiti alle posizioni dirigenziali attribuite si devono intendere quali parti integranti dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, e pertanto devono essere trasmessi unitamente.

Art. 26 Conflitto di Interessi

In caso di conflitto di interessi con i Soggetti interessati, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Art. 27 Divieto di Incarichi ai Dipendenti

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede la modifica dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, stabilendo che con appositi Regolamenti emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai Dipendenti delle Amministrazioni.

Tali incarichi vietati devono profilare, tra le altre situazioni già previste dalla legge, tutte quelle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Dipendente che riveste incarichi di responsabilità.

In conseguenza a quanto di cui al punto che precede, ed ai fini della relativa autorizzazione a ricoprire l'incarico, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; pertanto, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Comune non può conferire ai Dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella del Comune ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione Locale.

L'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

L'Amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa: decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende negata.

Art. 28 Incarichi Retribuiti

Gli incarichi retribuiti, di cui a seguire, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Art. 29 Comunicazione degli Incarichi

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comune di Comiso, al pari di soggetti pubblici o privati che erogano compensi a Dipendenti pubblici a seguito di conferimento di incarichi, è tenuto, per il tramite del Settore Risorse Umane, a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei Dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comune di Comiso, al pari delle Amministrazioni Pubbliche che eventualmente conferiscano o autorizzino incarichi retribuiti ai propri Dipendenti, è tenuto a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri Dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei Dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei

medesimi ai principi di buon andamento dell'Amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Nello stesso termine del 30 giugno, e con le stesse modalità, se il Comune di Comiso, nell'anno precedente, non ha conferito o autorizzato incarichi ai propri Dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiara di non aver conferito o autorizzato incarichi.

Entro lo stesso termine del 30 giugno il Comune comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri Dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, erogati da altri soggetti o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti medesimi.

Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, la Provincia Regionale di Siracusa comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri Dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; è altresì tenuto a comunicare semestralmente l'elenco dei Collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

In caso di omissione degli adempimenti di cui innanzi, l'Amministrazione Comunale non può conferire nuovi incarichi fino a quando non vi adempie.

Art. 30 Sanzione per il Dipendente

La violazione delle Disposizioni innanzi citate costituisce ipotesi di responsabilità disciplinare a carico del Dipendente per violazione dei doveri d'ufficio.

L'omissione del versamento del compenso a favore del Comune, percepito da parte del Dipendente pubblico indebitamente in quanto conseguente a prestazione di incarico non autorizzato, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti: qualora il Dipendente, viceversa, provveda al versamento, rimane soltanto esposto a responsabilità disciplinare.

Art. 31 Nullità dei Contratti di Lavoro

I Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Comune, per i successivi tre anni, con l'obbligo conseguente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le limitazioni di cui innanzi non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della vigente normativa.

TITOLO SESTO

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Art. 32 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

A modifica complessiva dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, la Legge sull'anticorruzione ne introduce il nuovo testo, contenuto nel “ *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62* “, avente come oggetto “ *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” al fine di assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di Comportamento è consegnato ad ogni Dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione; ai Dipendenti già in servizio è consegnato il nuovo Codice di Comportamento; sia ai nuovi assunti, che ai Dipendenti già in servizio, viene consegnato il Codice corredato dalle successive modifiche e integrazioni.

Art. 33 Regalie ai Pubblici Dipendenti

Il Codice di Comportamento prevede per tutti i Dipendenti il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Art. 34 Violazione dei Doveri del Codice di Comportamento e Sanzioni

La violazione dei Doveri sanciti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, costituisce fonte di responsabilità disciplinare da contestare nelle forme previste dal Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Inoltre, la violazione dei doveri del Codice di Comportamento assume rilevanza ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del Licenziamento Disciplinare.

Art. 35 Vigilanza sull'Applicazione dei Codici di Comportamento

I Dirigenti, le Posizioni Organizzative, gli Organismi di Controllo Interno vigilano sull'applicazione dei Codici di cui agli articoli 32 e 33 di questo Regolamento:

Verificano annualmente lo stato di applicazione dei Codici e organizza attività di formazione del Personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

TITOLO SETTIMO

PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE

NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

Art. 36 Limitazioni alle Composizioni delle Commissioni e degli Uffici

I Soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, dall'articolo 314 all'articolo 335-bis:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni del Comune di Comiso per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Comune di Comiso preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle Commissioni del Comune di Comiso per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Queste Disposizioni integrano le leggi e regolamenti, preesistenti e diversa natura, che disciplinano la formazione di Commissioni e la nomina dei relativi Segretari.

Art. 37 Motivazione degli Accordi

Eventuali accordi in relazione all'articolo che precede, ai sensi degli articoli 3 ed 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere obbligatoriamente ed adeguatamente motivati.

Art. 38 Modifica delle Disciplina Legislativa in materia di attribuzione di incarichi

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo primario di garantire azioni di prevenzione e contrasto della Corruzione, nonché con l'obiettivo della prevenzione dei conflitti di interessi, ai sensi delle Legge 6 novembre 2012, n. 190, trova piena attuazione presso il Comune di Comiso il " *DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n.39*" avente per oggetto " *Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Tale Decreto Legislativo è diretto a modificare la disciplina vigente in materia di Attribuzione di Incarichi Dirigenziali e di Incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni (Alte Professionalità e Posizioni Organizzative) di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni al Comune, come a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Art. 39 Disciplina Organica degli Illeciti e Sanzioni Disciplinari

Ai sensi della Normativa anticorruzione di cui al presente Regolamento, è prevista una Delega ulteriore per il Governo che dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero entro il termine del 28 maggio 2013, un Decreto Legislativo per la Disciplina Organica degli Illeciti, e relative Sanzioni Disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle Pubbliche Amministrazioni e che possono esporre maggiormente l'Amministrazione Comunale di Comiso in quanto Ente di prima istanza e a diretto contatto con i Cittadini;
- b) omogeneità dei controlli da parte dei Dirigenti, volti a evitare ritardi;
- c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle Sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

TITOLO OTTAVO

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Art. 40 Tutela del Dipendente Pubblico che segnala Illeciti

Ad eccezione dei casi di Responsabilità a titolo di Calunnia o Diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile in tema di Risarcimento per Fatto Illecito, il Dipendente del Comune che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio Superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale Responsabile del fatto illecito, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, ma a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Art. 41 Misure Discriminatorie

L'adozione di misure discriminatorie a danno del Dipendente segnalante è comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso Segnalante o eventualmente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno del Comune nel quale le stesse sono attive.

Art. 42 Divieto di Accesso

La Denuncia di cui all'articolo 43 è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO NONO

ANTIMAFIA

Art. 43 Efficacia dei Controlli Antimafia

Per conferire efficacia ai Controlli Antimafia da applicare alle Attività imprenditoriali di cui all'articolo seguente, è istituito, presso ogni Prefettura, l'elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'Impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'Informazione Antimafia per l'esercizio della relativa attività.

La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Art. 44 Attività maggiormente esposte a rischio di Infiltrazione Mafiosa

Le Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

L'elenco delle Attività suindicate può essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere:

nell'ipotesi che le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il Decreto del Ministro dell'Interno può essere comunque adottato.

Art. 45 Modifica dell'Assetto proprietario delle Imprese di cui all'articolo 47

Ogni Impresa iscritta nell'elenco di cui all'Articolo precedente comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica: stessa comunicazione effettuata al Comune di Comiso.

Le Società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

Art. 46 Istituzione dell'Elenco

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Anticorruzione, ovvero entro il 28 maggio 2013, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui all'articolo 47.

Ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, le Disposizioni precedentemente in essere al Decreto di cui al comma precedente, rimangono cogenti fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa Legge n. 190/2012, ovvero fino al 28 gennaio 2013.

Art. 47 Clausola di invarianza

Il Comune di Comiso provvede allo svolgimento delle attività previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal presente Regolamento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri economico-finanziari.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione.

